

CARLO CAROSI

UN PROCESSO FRA MERCANTI ANCONETANI  
A COSTANTINOPOLI ASSEDIATA DAI TURCHI, NEGLI ATTI  
DI UN NOTAIO GENOVESE (SEC. XV) (\*)

Le pazienti ricerche condotte presso l'Archivio di Stato di Genova nelle filze dei notai genovesi d'Oltremare da parte di Ausilia Roccatagliata e pubblicate nel 1982 nella Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, ci consentono di avere notizia di un curioso processo, celebrato a Costantinopoli nel 1442.<sup>1</sup> Ancora una volta, il grandioso fondo notarile dell'Archivio di Stato genovese, in grandissima parte inesplorato, si è rivelato generoso di notizie non soltanto per la storia delle colonie genovesi, ma anche per conoscere la vita delle comunità dei Latini d'Oltremare.<sup>2</sup>

I documenti di cui dovremo occuparci, redatti su carta filigranata con soggetto a forma di fiordaliso, presentano larghe macchie d'umidità che hanno reso necessario l'impiego della luce di Wood da parte di chi ne ha curato la trascrizione. L'attribuzione al notaio genovese De Ferrari è sicura poiché nell'escatocollo della sentenza di primo grado, come vedremo, il rogatario dichiara di chiamarsi *Bernardus de Ferrariis*.<sup>3</sup> Sul conto di questo notaio non possediamo che frammentarie notizie ricavabili dallo spoglio dei

---

(\*) Relazione tenuta in occasione del Convegno "Il notariato in area umbro-marchigiana: esperienze professionali e produzione documentaria (secc.X-XVI), Fabriano 20-21 giugno 2008.

<sup>1</sup> A. ROCCATAGLIATA, *Notai genovesi in Oltremare, Atti rogati a Pera e Mitilene*, tomo I, Collana storica di Fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 34,1, Genova 1982, docc.4-10

<sup>2</sup> Il Centro Studi per la storia del notariato genovese 'Giorgio Costamagna' (<http://www.centrostudicostamagna.it>), sorto a Genova nel 2004 quando la città era capitale europea della cultura, è stato costituito al fine specifico di far conoscere e valorizzare il prezioso patrimonio documentale notarile genovese.

<sup>3</sup> A. ROCCATAGLIATA, *Notai genovesi in Oltremare, Atti rogati a Pera e Mitilene*, cit. doc. 4

documenti redatti nelle colonie genovesi d'oltremare. Dal 1443 al 1447 egli fu attivo a Pera, centro principale degli interessi politici e mercantili di Genova in tutta la *Romania*, in qualità di scriba della curia. Circa tre anni prima della caduta di Bisanzio egli si trasferì nell'isola di Chio, dove svolse la professione sino al 1464, quale *scriba curiae* del podestà. Altro di lui non c'è dato sapere, salvo qualche sporadico cenno nei rogiti di suoi colleghi a suoi interessi personali nel commercio della cera, del rame e degli schiavi destinati al mercato genovese.<sup>4</sup>

Nel mese di settembre del 1442, comunque, è certo che il notaio Bernardo De Ferrari assolveva anche all'incarico di scriba del console degli Anconetani, il che induce a ritenere che la comunità anconetana di Costantinopoli mantenesse buoni rapporti con la vicina colonia genovese di Pera e che, in mancanza di notai propri, si avvallesse dell'opera di quelli giunti sul Bosforo al seguito dei mercanti genovesi. L'insediamento anconetano, formatosi sin dalla seconda metà del secolo XII, aveva sede sul Corno d'Oro accanto alla *Porta Veteris Rectoris*, tutt'attorno alla chiesa di Santo Stefano e alla Loggia dei mercanti, ove il console aveva la sua sede. L'impero bizantino aveva concesso al Comune d'Ancona il privilegio di pagare una tassa minima del due per cento sulle mercanzie che entravano o uscivano dal porto della capitale, privilegio del tutto simile a quello di cui godevano Genovesi e Veneziani, e ciò aveva determinato un grande sviluppo dei traffici con lo scalo marchigiano.<sup>5</sup>

Era *consul Anconitanorum in Constantinopoli ac toto imperio Romanie*, in quell'anno, lo *spectabilis et nobilis vir dominus Filipus Alferii*. Sul conto di costui non abbiamo trovato che scarse notizie. Sappiamo per certo che questa era almeno la seconda volta che Filippo Alfieri veniva chiamato a quella carica: infatti, nei *Consiliorum Libri* sotto la data dell'8 aprile 1419 è menzionata la sua elezione a console degli Anconetani in Costantinopoli e nella *Romania*.<sup>6</sup> Altro non c'è dato sapere se si eccettua una sua parentela con Ciriaco d'Ancora, l'umanista-mercante che percorse tutto l'Egeo in lungo e in largo per disotterrare monete e scoprire monumenti della Grecia classica.<sup>7</sup> Il

<sup>4</sup> A. ROCCATAGLIATA, *Notai genovesi in Oltremare, Chio, 1453-1454; 1470-1471*, Collana storica di Fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 35, Genova 1982, docc.29,43,54,75,96,132.

<sup>5</sup> A. PERTUSI, *The Anconitan Colony in Constantinople and the Report of its consul, Benvenuto, on the fall of the City*, in Charanis Studies-Essays in Honour of Peter Charanis, New Brunswick-New Jersey, 1980, p.200.

<sup>6</sup> A. PERTUSI, *The Anconitan Colony in Constantinople* cit. pp.201-202.

<sup>7</sup> Il console si prestò a far da guida all'illustre parente per visitare la capitale bizantina e gli ottenne un'udienza con l'imperatore in persona. *Ubi posteaquam insigni et amplissimo in portu considerant, Kiriacus primum ea in urbe convenerat Philippum Alferium, consanguineum suum et egregium ibi pro Anconitanis civibus*

documento che stiamo esaminando, ad ogni buon conto, riveste grande rilievo perché consente di affermare che nel 1442 la carica di console degli Anconetani a Costantinopoli era ricoperta da Filippo Alfieri e non da *Nicolaus Francisci Iohannis de Ancona*, come ipotizzato sino ad ora da Agostino Pertusi sulla base di un frammento dei *Libri Consiliorum*.<sup>8</sup>

Verso la fine d'aprile del 1442, l'esercito ottomano di Murad II pose il blocco alla capitale dopo averne messo a ferro e fuoco i sobborghi. L'assedio durò a lungo ma la solida cortina difensiva delle mura si rivelò, in quella circostanza, un baluardo inespugnabile per le forze assedianti. Nel mese d'agosto, il grosso delle truppe ottomane si allontanò dalla capitale a causa del mare in burrasca, ma la minaccia d'ulteriori attacchi non cessò definitivamente che nel mese di novembre. I cronisti del tempo, anche se non passarono sotto silenzio il ruolo giocato dal valore dei combattenti, dalla solidità delle mura e dall'efficacia del micidiale "fuoco greco", attribuirono l'improvvisa fine dell'assedio ad una miracolosa apparizione sulle mura della città dell'icona della Madre di Dio che impaurì il nemico, salvando così la capitale bizantina.

Nel mese di luglio, nella capitale ancora minacciata dagli Ottomani, ebbe inizio la causa di cui ci dobbiamo occupare. Il notaio Bernardo de Ferrari, al banco della loggia degli Anconetani, *circa vespertas*, in qualità di scriba della curia, ricevette e mise a verbale la *peticio* o *petitio*, l'atto introduttivo del processo ove sono esposti i fatti che l'attore pone a fondamento della domanda, il *petitum* e la *causa petendi*.<sup>9</sup>

Nella *petitio* facciamo conoscenza con il primo protagonista della vicenda, vale a dire con *Marchonus de Nicola Torleoni, civis et mercator Anconitanus*. Sul conto di costui sappiamo soltanto ciò che ci verrà raccontato dai documenti nel corso del processo. Apprendiamo, così, che nel settembre del 1441 aveva trasportato da Ancona a Costantinopoli una partita di merce pregiata, ossia un centinaio di casse di sapone, considerato a quei tempi merce rara e ricercata. Quelle cento casse dovevano rappresentare per lui un investimento ragguardevole se pensiamo che la somma ricavabile da quella

---

*consulem, quo duce quaeque civitatis insignis et imperatoriam Manuelis Paleologi maiestatem vidit.* (F.SCALAMONTI, *Vita clarissimi et famosissimi Kiriaci Anconitani*, 38).

<sup>8</sup> AGOSTINO PERTUSI, *The Anconitan Colony* cit. pp.202, 215

<sup>9</sup> Il libello introduttivo della lite era il più consueto dei modi per proporre la domanda giudiziale. La prima fase del giudizio, infatti, consisteva nella *oblatio libelli* fatta dall'attore al giudice perché questi la notificasse al convenuto. La chiamata in giudizio veniva portata a conoscenza della parte convenuta a mezzo di un messo, con documento scritto.

mercanzia era pari al prezzo medio di circa 35 tonnellate di grano o a quello di una dozzina di giovani schiave tartare.

Il mercante anconetano, nella sua *peticio*, asserisce di essere stato avvicinato dal concittadino *Iacobus de Petro de Ancona*, che spontaneamente gli aveva offerto i suoi servigi di *interpositor* per piazzare quelle cento casse di sapone. Gli aveva proposto di vendere l'intera partita ad un Veneziano, certo Paolo Contarino, che aveva come socio al cinquanta per cento *Petrus Simon*, altro mercante anconetano. Costoro, a detta del mediatore, avrebbero pagato il prezzo di 1158 *perperi* e sedici *carati*, entro otto mesi dalla consegna. Marcone, però, voleva essere *cauptus et securus quia tempus erat longum*. Rispose, quindi, che avrebbe accettato soltanto a patto che *Petrus Simon* garantisse di persona il pagamento anche per la metà dovuta dal suo socio Veneziano, altrimenti non se ne sarebbe fatto nulla *quia volebat posse dormire in tuto*, voleva poter dormire tranquillo.

A quella risposta, proseguì la *petitio* dell'attore, il mediatore si mostrò stupito che si potesse dubitare della serietà di Paolo Contarino, *qui erat mercator fidus et legalis* aggiungendo che non avrebbe osato andare a riferirgli tali inaudite richieste. D'altra parte, aveva precisato con fare rassicurante che fra anconetani ci si doveva pur fidare: non avrebbe mai e poi mai proposto ad un concittadino di concludere un affare con chi non fosse *bone condicionis et fame*. Comunque, se insisteva su quel tasto, era pronto ad assumersi personalmente la garanzia per la parte di prezzo dovuta dal Veneziano, asserendo che *constituebat se principalem debitorem*, ove costui non avesse assolto il debito. Il nostro Marcone, visto che la sua roba non correva rischi e soprattutto che di quel mediatore, *homo tutus et securus*, ci si poteva fidare, decise di concludere l'affare. Consegnò quindi le cento casse di sapone a Paolo Contarino il quale - precisa Marcone - ratificò ed approvò senza riserve l'opera di Jacopo de Petro de Ancona che aveva svolto la trattativa per suo conto.

Il tono delle espressioni usate da Marcone è tale da farci supporre una sorta di timore reverenziale nei confronti di Jacopo de Petro, persona ritenuta affidabile e sicura, dotata di un patrimonio capace di far fronte non soltanto alla somma in questione *sed etiam pro maiori summa*. Tutto lascia supporre che si trattasse di un importante uomo d'affari, dotato di larghi mezzi, tenuto in grande considerazione dai connazionali dimoranti nella capitale bizantina. Posto che la circostanziata narrativa dei fatti esposti dall'attore rivela l'assenza di un rogito notarile idoneo a far fede di quel contratto in modo da eliminare in radice ogni motivo di contestazione sul tenore del negozio, sembra prender corpo l'ipotesi che il nostro Marcone non abbia osato proporre la stipula di un atto notarile a chi godeva fama di

persona *tuta et securo* fra gli Anconetani di Costantinopoli. Quel che è certo è che di rogiti di tal fatta, nella *petitio*, non v'è alcuna traccia. Si ricava da altri documenti processuali soltanto la menzione di un verbale circa la pesatura della merce redatto dal notaio Domenico di Casale, all'inizio d'ottobre del 1441, in occasione della consegna delle casse. Da ciò, come vedremo, la necessità per Marcone di affidarsi esclusivamente a prove testimoniali.

Ritorniamo, dunque, alla narrazione dell'attore. Venuto a scadenza il termine stabilito per il pagamento, una metà della somma fu puntualmente versata dall'Anconetano Pietro Simone, *fidus et legalis mercator*, mentre il socio veneziano, divenuto insolvente, quantunque più volte sollecitato dal mediatore, non poté pagare la sua parte di prezzo. Fu allora che l'attore si rivolse *amoroze et gratiose* al mediatore Jacopo de Antonio ricordandogli quanto era stato stabilito per l'ipotesi di insolvenza del Veneziano, invitandolo quindi ad onorare *sine litigio* la parola data, aggiungendo che non avrebbe concluso quell'affare senza la sua garanzia personale. Ancora una volta ci sembra utile sottolineare il tono dimesso e quasi reverente con cui il nostro Marcone si rivolge al garante: presenta le sue richieste garbatamente, con molto tatto, quasi timoroso di apparire offensivo, mostrandosi pronto ad un'amichevole composizione *sine litigio*. Sembra quasi che temesse di dover fare causa ad un avversario ricco e potente, capace di assicurarsi l'assistenza di un buon avvocato, e che tentasse ogni mezzo per evitare il processo.

Ma quella tattica fu vana, poiché l'avversario non volle pagare e fu sordo a qualsiasi proposta di composizione amichevole della lite. Marcone fu costretto ad agire in giudizio, previo sequestro dei pochi beni rimasti in possesso di Paolo Contarino, di cui fece redigere verbale nel porto di Gallipoli, sullo stretto dei Dardanelli, alcuni giorni prima dell'inizio della causa. Le cose sequestrate vennero affidate in custodia ad un certo Nicola di Asti, in attesa dell'esito del processo.

Sin qui l'esposizione dei fatti. Segue, come richiesto dalla procedura, la *causa petendi* nella quale viene indicato dall'attore il fondamento dell'*ius agendi*. Marcone lo fa in modo sommario, senza indicazione nominativa dell'azione, ma asserendo semplicemente d'aver diritto di agire per ottenere che il giudice costringa Jacopo de Petro a pagare, in luogo del debitore insolvente, in forza della garanzia personale prestata *risico et periculo suo*. Quanto al *petitum*, chiede naturalmente la somma di 579 perperi e 8 carati, cui fa seguire la serie delle formule di chiusura, indicate dal notaio rogatario con clausole ceterate, ben note agli esperti dell'*ordo iudiciorum*.

Eseguita in tempi rapidissimi la notifica al convenuto e preso atto che quest'ultimo negava e contestava i fatti addotti dall'attore dando luogo alla *litis contestatio*, ebbe inizio immediatamente la fase

processuale riservata alle testimonianze ed alle esibizioni di prove documentali, sulle quali non possiamo dilungarci perché i documenti in nostro possesso non contengono i verbali delle deposizioni.

La causa, iniziata il 10 luglio fu decisa con sentenza di primo grado dopo due mesi esatti. Il console, *habita matura et pensata deliberatione*, dopo avere invocato l'aiuto di Gesù Cristo *eiusque Matris Virginis*, pronunciò l'atteso verdetto. La decisione *lecta, testata et publicata in vulgari sermone* dal notaio Bernardo de Ferrari nel palazzo del console, sopra la piccola loggia, *hora nona pulsante*, alla presenza di tre testimoni uno Veneziano, uno Anconetano e uno Perugino, accolse in pieno le richieste di Marcone e condannò Jacopo de Petro, quale garante di Paolo Contarino, a pagargli la somma richiesta, con facoltà di rivalersi nei confronti del debitore principale. Entrambi i contendenti furono presenti alla lettura della sentenza e il soccombente, per timore di incorrere in qualche decadenza, non esitò a protestare immediatamente contro la decisione ritenuta *nullam et nullius valoris* oltre che ingiusta.<sup>10</sup>

L'appello fu orientato quasi esclusivamente a contestare vizi formali tali da render nulla, a suo dire, la sentenza di primo grado. In ossequio *capitulorum et statutorum Ancone*, tuttavia, l'appellante dovette comunque depositare, nella cappella del console degli Anconetani a Costantinopoli, la somma oggetto della causa restando stabilito che il denaro sarebbe stato impiegato secondo gli ordini del console ed in conformità alle norme statutarie d'Ancona. In considerazione del deposito cauzionale prontamente eseguito, il console dispose il dissequestro delle merci del Contarino. L'immediatezza con cui la parte soccombente effettuò il deposito del denaro, costituisce ulteriore indizio a conferma di quanto abbiamo ipotizzato sul conto del personaggio. Jacopo era evidentemente un mercante di successo cui non faceva difetto la disponibilità di denaro, cosa rara in una comunità nella quale, come si evince dalle carte processuali, era facile imbattersi in bancarottieri.

Esaminiamo adesso, uno per uno, i motivi d'appello. L'estremo tecnicismo di cui abbondano denunciano l'intervento di un avvocato, di un esperto del giure e delle *subtilitates* procedurali: il convenuto Jacopo de Petro, evidentemente, piuttosto che darla vinta a Marcone, preferì sborsare la parcella di un avvocato, sicuro di spuntarla ad Ancona, davanti al giudice d'appello, forte delle citazioni dotte

---

<sup>10</sup> Secondo le norme in vigore si poteva appellare a viva voce, prima che il giudice si allontanasse dal banco; altrimenti per iscritto, entro dieci giorni. Il giudice doveva prendere atto dell'appello e rilasciare all'appellante una dichiarazione (*gli apostoli o litterae dimissoriae*) con cui sospendeva l'esecutorietà della sentenza e rimetteva gli atti al giudice di secondo grado. L'appello poteva essere integrato dalla querela di nullità della sentenza per vizi di diritto.

escogitate a sostegno delle sue lagnanze. Si avverte subito un'evidente diversità di linguaggio: semplice e ricca d'espressioni del volgare la *petitio* del mercante Marcone, decisamente elegante e dottrinale l'*appellatio in scriptis* predisposta dall'avvocato del convenuto.

Il primo motivo chiama in causa la scarsa preparazione del giudice, accusato di non aver voluto ascoltare i testimoni, le allegazioni e le prove favorevoli alla tesi del convenuto e di essere perciò stesso andato oltre i propri poteri, un caso riconducibile *de plano* alla fattispecie *si iudex litem suam fecerit* sulla quale l'avvocato non si dilunga molto, limitandosi a fare rinvio a quanto trattato ampiamente sull'argomento da Baldo degli Ubaldi nel commentario al Digesto e nel Repertorio.

E veniamo al secondo motivo. Qui l'avvocato dà prova di notevole perizia retorica, argomenta con eleganza e ricorre a curiosi paradossi, usa uno stile forbito ed ossequioso: quando accenna al comportamento del giudice si profonde in reverenti espressioni di scuse e se si riferisce alla sentenza impugnata usa l'espressione *asserta sententia* quasi a sottolinearne la radicale nullità. L'argomento usato in questo motivo d'appello è quello della manifesta contraddittorietà insita nel comportamento del giudice che aveva ammesso ambo le parti al giuramento *in supplementum probacionum*. Se entrambe le parti in causa avevano potuto provare mediante giuramento la fondatezza delle proprie ragioni, osserva maliziosamente l'avvocato, erano entrambe vittoriose e dunque non aveva alcun senso la condanna pronunciata contro il convenuto. In realtà, continua l'avvocato, soltanto Jacopo avrebbe potuto validamente giurare poiché aveva fornito sufficienti prove testimoniali e documentali, mentre l'attore non aveva fornito alcuna prova di quanto affermato.<sup>11</sup>

Inoltre la testimonianza resa da Pietro Simone, favorevole all'attore, era invalida, secondo l'appellante, poiché non erano degne di fede le dichiarazioni di un mercante che aveva fatto bancarotta, per giunta *inimicus capitalis* del convenuto al punto da averlo diffamato in una lettera, depositata agli atti del processo, nella quale lo tacciava di essere stato causa della sua bancarotta.

Con il terzo motivo l'avvocato, quantunque continui a far uso di espressioni ipocritamente ossequiose, accusa *apertis verbis* il giudice di comportamento doloso, non soltanto per aver fatto scrivere nella sentenza di aver esaminato le prove addotte dal convenuto, cosa non vera, ma anche per aver omesso, con estrema malizia, ogni riferimento agli Statuti del Comune di Ancona e ciò per mettersi al riparo dall'accusa d'inosservanza della legge. Indizi questi, secondo i

---

<sup>11</sup> L'argomentazione non è affatto trascurabile, visto che per legge il giuramento *in supplementum probacionum* poteva essere deferito dal giudice soltanto a chi avesse fornito almeno parzialmente la prova della pretesa accampata.

passi del Digesto e del Codice citati dall'avvocato, più che sufficienti a provare il dolo del giudice.

Il quarto argomento dell'appello s'incetra sull'atteggiamento ostile tenuto dal giudice nei confronti del convenuto per l'intera durata del processo. L'avvocato cita diversi passi del Digesto e delle Novelle per sostenere che il giudice *debet servare leges et statuta et secundum illis iudicare et non secundum eius voluntatem et motum animi sui*. Il console aveva addirittura pubblicamente coperto il convenuto di *contumelias et infamaciones* affermando che era *rubaldus et merebatur omnia mala* ed altre simili ingiurie. Secondo l'appellante ciò era da imputare all'ignoranza *iuris ac literarum* del console e al fatto riprovevole di non aver voluto chiedere consiglio *alicuius iurisperiti* o di non essersi affidato per lo meno ad uno scriba sufficientemente preparato.

Da ultimo viene contestata la validità della sentenza per vizi di rito, per essere stata pronunciata in violazione di quella rubrica dello Statuto sui consoli Anconetani d'oltremare ove si statuiva: "E per lo dicto consolo e per li dicti mercadanti de Ancona, che fosse in quella parte, se elege doi mercadanti de li predicti, li quali siano e debia essere consigieri de lo dicto consolo e cognoscere e definire tute le questione, che serà denanti da esso".<sup>12</sup> Il console, in spregio a tale norma, aveva conosciuto e deciso la causa da solo e pertanto nessun dubbio che la decisione fosse *ipso iure nulla et nullius valoris*, e qui l'avvocato non perde occasione per snocciolare una nutrita sequenza di pertinenti citazioni tratte dal Digesto.

Se le contestazioni svolte nei motivi d'appello si fondano su dati di fatto e non sono frutto d'esagerazioni polemiche architettate dall'avvocato del convenuto, l'esito del processo si presenta per Marcone piuttosto problematico. L'avvocato, infatti, ha saputo efficacemente svelare le irregolarità formali che, a prescindere dal merito del giudizio, determinano la irritualità del procedimento. Tutto lascia supporre che il ricco e potente convenuto, sostenuto dall'abile consulente legale, abbia finito con l'invalidare la sentenza sfavorevole.

Non potremo sapere, tuttavia, come si sia conclusa la vicenda processuale davanti al giudice d'appello, sin tanto che una fortunata scoperta non consenta di ritrovare negli archivi anconetani i documenti finali di questa causa.

---

<sup>12</sup> *Statuto marittimo di Ancona (1397)*, rubr. XLVII (ed. J.M.PARDESSUS, *Collection de Lois Maritimes antérieurs au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Parigi, 1839, V, pp.156-160)